



DECRETO LEGGE 23 DEL 2020 – DISPOSIZIONI SUL CREDITO

Premesse operative

Quantificazione del fabbisogno finanziario:

Ci pare utile sottolineare che ogni azienda dovrà, prima di approcciare con gli Istituti di Credito, effettuare una attenta analisi dei propri fabbisogni finanziari dei futuri mesi tenendo conto dei blocchi a macchia di leopardo delle attività produttive e commerciali e delle variabili presentate nel seguente prospetto:

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALLA GESTIONE CARATTERISTICA IN FORTE CALO a causa di:

- Rallentamento incassi crediti commerciali
- Pressioni dai fornitori sui pagamenti
- Scadenze fiscali e previdenziali non sospese
- Inefficienze degli ammortizzatori sociali (anticipo CIG)
- Contrazione delle vendite in costanza di costi fissi e di struttura

FLUSSI DI CASSA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DA CONGELARE E/O ALIMENTARE attraverso i seguenti strumenti:

- Accordi di “Stand Still” per il mantenimento delle linee di fido concesse **(almeno sino al 30/09/2020)**;
- Moratoria per Finanziamenti, Mutui e Leasing **(almeno sino al 30/09/2020)**;
- Acquisizione di nuova finanza accompagnata da periodi di “Preammortamento”

Andrà quindi effettuata una previsione con un’ottica pessimistica dei fabbisogni finanziari dei prossimi sei/nove mesi, nella consapevolezza di subire degli ulteriori assorbimenti di liquidità dal peggioramento della redditività aziendale e dal rallentamento degli incassi da bilanciare con l’opportunità di mettere a disposizione dell’azienda risorse finanziarie a basso costo.

Nella ricerca delle soluzioni più adatte andrà privilegiato il mantenimento della scadenza massima dei finanziamenti richiesti che attualmente è prevista in 72 mesi di cui 24 di preammortamento.

Questa ultima caratteristica risulta particolarmente preziosa in quanto garantisce alla propria impresa di non avere scadenze di rate di capitale per i prossimi 24



mesi in modo da sostenere una ripresa che si presenterà comunque lenta e che genererà nuove sfide quali la diversa organizzazione del lavoro e la ridefinizione dei layout produttivi e degli uffici per il rispetto delle severe norme sanitarie istituite per combattere il diffondersi dell'epidemia.

Rapporti con il ceto creditizio:

Una volta individuato l'ammontare di fabbisogno ottimale occorrerà procedere secondo le linee guida che seguono e che andranno poi adattate in relazione alla imminente uscita della modulistica necessaria alla formalizzazione delle relative domande per l'ottenimento di nuova finanza.

In calce alla presente circolare sono riepilogate in forma sintetizzata le normative e le disposizioni sui finanziamenti per gli importi superiori ad euro 25.000.

Si ricorda che i finanziamenti erogabili, allo stato attuale delle cose non possono superare il maggiore tra due parametri alternativi che sono il 25% dei ricavi 2019 o il doppio del costo del personale dipendente relativo al 2019.

Pare quindi necessario disporre del bilancio 2019 approvato qualora si voglia usufruire del limite di finanziamento pari al 25% dei ricavi aziendali, mentre può essere sufficiente la certificazione da parte del consulente del lavoro in merito all'ammontare di costi del personale dipendente, qualora si voglia utilizzare tale parametro.

In ogni caso è altresì necessario e opportuno confrontarsi con l'istituto di credito individuato come partner, che certamente dovrà svolgere un'attività di istruttoria.

* * * * *

Ad oggi risulta infatti disponibile LA SOLA MODULISTICA relativa ai mini finanziamenti da 25 mila euro destinati alle piccole aziende o alle attività che non necessitano di un ingente apporto di nuova finanza.

Per importi maggiori è necessario, come detto, dialogare direttamente con l'istituto di credito prescelto o prescelti.

La modulistica (**allegato 1**) può anche essere scaricata al seguente sito:

<https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/#>

nella compilazione del modello va prestata comunque attenzione ad alcuni fattori/dati determinanti:



- a) Leggere con molta attenzione le dichiarazioni che vengono richieste dalla modulistica (punti da 1 a 11);
- b) Disporre del codice ATECO da inserire al punto 12 (può essere verificato su visura camerale o modello di dichiarazione IVA o modello unico, eventualmente si può contattare lo Studio per indicarlo);
- c) Le motivazioni per l'accesso al finanziamento sono da individuare nella richiesta di liquidità per fronteggiare la crisi generata dalla pandemia "covid-19";
- d) Il punto 15 al momento lascia l'azienda nella libertà e conseguente incertezza dei dati da indicare. Il modello prevede un campo in "bianco" con riferimento all'anno al quale sono poi riferiti l'ammontare dei ricavi che devono risultare alternativamente dall'ultimo bilancio depositato (per le società di capitali) o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata. Nell'incertezza (e soprattutto per la mancanza di bilancio depositato o di dichiarazione presentata per l'anno 2019) si ritiene possano essere indicati i dati relativi al 2018;
- e) In relazione al punto 17 per la compilazione della tabella si deve accedere alla sezione aiuti di stato pubblicata dal Mi.Se. per verificare gli aiuti di stato effettivamente percepiti dall'azienda (link: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>);
- f) La sezione "scheda 2" presenta le istruzioni e le caratteristiche dell'azienda per essere individuata come "micro" – "piccola" – "media" impresa (o azienda di dimensioni maggiori). Se l'azienda non presenta la caratteristica di compartecipazione a gruppi di imprese o se i Soci non partecipano a più compagini sociali la compilazione è molto semplice e richiede di indicare che la società è "autonoma" ed è necessario chiedere al proprio consulente del lavoro i dati "ULA" ed allo Studio il fatturato ed il totale di attivo bilancio. Qualora la situazione sia più complessa è necessario prendere contatti con lo Studio per meglio inquadrare la dimensione dell'azienda. Anche in tale ipotesi viene richiesta l'indicazione dei dati con riferimento ad una certa "data". Si rinvia a quanto detto alla precedente lettera d)
- g) a d tutti i finanziamenti, ivi compresi quelli sino a 25.000,00 euro, andrà certificato o l'ammontare dei ricavi del 2019 **ovvero** l'ammontare dei costi da lavoro dipendente che appaiono i due parametri base **alternativi** per la determinazione degli ammontari massimi concedibili: andranno quindi verificate puntualmente con quali modalità andranno effettuate tali certificazioni in special modo per quelle aziende che non dispongono ancora e non disporranno ancora per qualche settimana del bilancio 2019 approvato e depositato.



Non è stato chiarito se la fruizione del finanziamento sino a 25 mila euro sia poi incompatibile con la fruizione di altre forme di finanziamento.

Pare che la somma complessiva di 25 mila euro sia richiedibile frazionata su più istituti di credito ma sembra escluso che chi opera con più banche possa richiedere “più finanziamenti da 25 mila euro”.

In calce alla presente circolare sono riepilogate in forma sintetizzata le normative e le disposizioni sui finanziamenti.

Gli ulteriori aggiornamenti verranno comunicati con successive circolari nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Cordiali saluti.

p. Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



APPROFONDIMENTO E SINTESI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE SUI FINANZIAMENTI

1. Il Fondo di Garanzia per le PMI (art. 13 D.L. Liquidità).

All'art. 13 del D.L. "Liquidità", e **fino al 31 dicembre 2020**, viene modificata ulteriormente la disciplina inerente al Fondo di Garanzia per le PMI (in deroga all'art. 2, co. 100, lettera a, L. n. 662/1996), rispetto al precedente intervento già previsto dal D.L. "Cura Italia" (l'art. 49 del D.L. n. 18/2020 è abrogato).

In particolare, di seguito le misure aggiornate:

- a) la garanzia è concessa **a titolo gratuito**.
- b) **L'importo massimo garantito per singola impresa** è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a **5 milioni di euro**. Sono ammesse alla garanzia le Imprese con **numero di dipendenti non superiore a 499**.
- c) La percentuale di copertura della **garanzia diretta** è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al **90%** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, in base all'autorizzazione della Commissione Europea (art. 108 TFUE), per le operazioni finanziarie con **durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:**
 - il **doppio della spesa salariale annua** del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di Imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - il **25% del fatturato** totale del beneficiario nel 2019;
 - il **fabbisogno** per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei **successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499**; tale fabbisogno è attestato mediante apposita **autocertificazione** resa dal beneficiario.
- d) Per le operazioni finanziarie con durata e importo in linea con quanto previsto dalla lettera c), la percentuale di copertura della **riassicurazione** è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del **90%**, in base all'autorizzazione della Commissione Europea, e che non prevedano il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione per il rischio di credito.



- e) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di **operazioni di rinegoziazione del debito** del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione allo stesso beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
- f) Per le operazioni per le quali Banche o Intermediari finanziari abbiano accordato (anche di propria iniziativa) la **sospensione** del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'**allungamento** della scadenza dei finanziamenti a causa dell'emergenza da Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la **durata** della stessa **garanzia è estesa in conseguenza**.
- g) Fermo restando quanto previsto all'art.6, co. 2, DM 6 marzo 2017 e salvo quanto indicato alla successiva lettera m), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del Fondo di cui alla Parte IX, lettera A delle Disposizioni Operative. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento, la probabilità di inadempimento delle Imprese è calcolata **esclusivamente** sulla base del **modulo economico-finanziario**.

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.

La garanzia è concessa anche alle Imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'art.186-*bis* R.D. n. 267/1942, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-*bis* o hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67, purché alla data di entrata in vigore del Decreto in analisi le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la Banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art. 47-*bis*, co. 6, lettere a) e c) del Regolamento UE n. 575/2013.



Per l'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate.

Sono, in ogni caso, escluse le Imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze".

- h) **Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento** delle operazioni finanziarie (art. 10, co. 2, DM 6 marzo 2017).
- i) Per operazioni di investimento immobiliare nei **settori turistico-alberghiero** e delle **attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
- j) Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la **quota della tranche junior coperta dal Fondo** può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.
- k) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con **copertura al 100%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i **nuovi finanziamenti** concessi da Banche, Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di **PMI** e di **persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'**emergenza Covid-19** (come da dichiarazione autocertificata), purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di **24 mesi** dall'erogazione ed abbiano una **durata fino a 72 mesi** e un **importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi** del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, **non superiore a € 25.000**.

Viene precisato che si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore dello stesso Decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.



Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della stessa attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Con riferimento alle operazioni indicate, il richiedente applica un tasso di interesse (garanzia diretta) o un premio complessivo di garanzia (riassicurazione) che tenga conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS Banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%.

In favore di tali beneficiari l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI è concesso **automaticamente, gratuitamente e senza valutazione**; inoltre, il finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo - subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti - senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo stesso.

- l) In favore dei beneficiari con **ricavi non superiori a € 3.200.000**, la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'**emergenza Covid-19** (come da dichiarazione autocertificata), la garanzia di cui alla precedente lettera c) può essere **cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati** al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla **copertura del 100%** del finanziamento concesso. Tale garanzia può essere rilasciata per **prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario**.

Regioni, Comuni, Enti locali, Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, Amministrazioni di settore, anche unitamente alle Associazioni e gli Enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa.

- m) Sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
- n) La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Per le **garanzie su portafogli di finanziamenti**, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a Imprese danneggiate dall'**emergenza Covid-19**,



costituiti per **almeno il 20%** da Imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un **Rating**, determinato dal richiedente sulla base dei propri modelli interni, **non superiore alla classe "BB"** della scala di valutazione **Standard and Poor's**, sono applicate le seguenti misure fino al 31 dicembre 2020:

- l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
- i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo indicate alla precedente lettera c) e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
- i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
- il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
- la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, co. 2, Decreto interministeriale 14 novembre 2017, non può superare il 15% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle Imprese ubicate nelle Regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei Fondi di garanzia regionali e dei Consorzi di garanzia collettiva.

Come da autorizzazione della Commissione Europea, la garanzia dei **Confidi**, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI a copertura della quota non coperta dalla garanzia del Fondo PMI, ovvero di altri Fondi di garanzia di natura pubblica.

Potranno continuare a godere della garanzia all'80% i finanziamenti che non rispettino i requisiti di durata e importo sopra indicati (es.: durata superiore



a 72 mesi), fino al 31 dicembre 2020 anche a favore di imprese che impiegano fino a 499 dipendenti.

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 13 D.L. LIQUIDITÀ)

Platea beneficiari	<p>Possono beneficiare dell'accesso al fondo di garanzia PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni; • imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; <p>Possono inoltre presentare richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato; • imprese con posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché non precedente al 31 gennaio 2020.
Importo massimo del finanziamento garantito	<p>€ 5 milioni per ogni singolo soggetto e comunque:</p> <p>a) per accedere alla garanzia diretta del 100%: fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, <u>nel limite massimo di € 25.000;</u></p> <p>b) per accedere alla garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi): 25% del fatturato per beneficiari con fatturato < € 3.200.000 quindi nel limite massimo di € 800.000;</p> <p>c) per accedere alla garanzia diretta del 90%: il maggiore tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019, il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario.</p>
Percentuale del finanziamento coperta dal fondo di garanzia	<p>a) 100% per finanziamenti di importo inferiori a € 25.000;</p> <p>b) 90% + 10% (in riassicurazione) per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e € 800.000;</p> <p>c) 80% + 10% (in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;</p> <p>d) 90% per gli altri finanziamenti che rispettano i requisiti previsti.</p>
Costo della garanzia	Garanzia è concessa a titolo gratuito.
Procedura semplificata	Per i prestiti < € 25.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia.
Durata finanziamenti	Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.



2. La garanzia di SACE S.p.A. (art. 1 D.L. Liquidità).

Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. “Liquidità”, all’art. 1, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle Imprese italiane colpite dalla pandemia da Covid-19 - esclusi gli Istituti di credito - prevede che **SACE S.p.A.** conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie (in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste di seguito) in favore degli Istituti di credito e finanziari, nazionali e internazionali, che eroghino (in qualsiasi forma) finanziamenti alle Imprese.

L’importo complessivo stanziato per gli impegni assunti da SACE è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi da destinare alle PMI, inclusi i Lavoratori Autonomi ed i Liberi Professionisti (titolari di partita IVA) che abbiano pienamente utilizzato la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

La concessione delle garanzie è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le Imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
- b) Al 31 dicembre 2019, l’Impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle Imprese in difficoltà (Regolamento UE); e al 29 febbraio 2020, non deve risultare tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.
- c) L’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 25% del fatturato annuo dell’Impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - il doppio dei costi del personale dell’Impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’Impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’Impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’Impresa.

Qualora l’Impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in questione ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti si cumulano.

Qualora l’Impresa o il Gruppo di cui dovesse far parte siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui sopra, gli importi dei finanziamenti si cumulano.



Viene precisato che il valore del fatturato e dei costi del personale da prendere in considerazione è quello rispettivamente realizzato e sostenuto in Italia da parte dell'Impresa o del Gruppo di appartenenza (su base consolidata). L'Impresa richiedente è tenuta a comunicare alla Banca finanziatrice tale valore.

d) La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

- 90% dell'importo del finanziamento, per Imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento, per Imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% dell'importo del finanziamento, per Imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Le percentuali indicate si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Qualora l'Impresa beneficiaria sia parte di un Gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del Gruppo. L'Impresa richiedente è tenuta a comunicare alla Banca finanziatrice tale valore.

e) Le commissioni annuali dovute dalle Imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti di PMI, sono corrisposti (in rapporto all'importo garantito) 25 punti base durante il 1° anno, 50 punti base durante il 2° e 3° anno, 100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;
- per i finanziamenti di Imprese diverse dalle PMI, sono corrisposti 50 punti base durante il 1° anno, 100 punti base durante il 2° e 3° anno, 200 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno.

f) La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

g) La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'Impresa successivamente all'entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

h) Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Il minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'Impresa.



- i) **L'Impresa che beneficia della garanzia, così come le altre Imprese con sede in Italia che facciano parte eventualmente dello stesso Gruppo, assume l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.**
- j) **L'Impresa beneficiaria si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.**
- k) **Il finanziatore deve dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del finanziato risulti superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del Decreto.**
- l) **Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'Impresa beneficiaria.**

Procedura semplificata

È stabilita una procedura semplificata per il rilascio delle garanzie a fronte di finanziamenti alle Imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro (dati da bilancio oppure dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se non ancora approvato il bilancio) (procedure operative e documentazione richiesta saranno specificate dalla stessa SACE):

- l'Impresa presenta a un soggetto finanziatore, eventualmente operante anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A., la quale processa la richiesta emettendo, a seguito di verifica, un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia SACE.



LA GARANZIA DI SACE (ART. 1 D.L. LIQUIDITÀ)	
Platea beneficiari	<p>Tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva) con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano già utilizzato il Fondo centrale di garanzia fino a completa capienza; • al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014; • al 29/02/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.
Importo massimo del finanziamento garantito	<p>Maggior valore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>25% del fatturato 2019</u>; • <u>doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia</u>. <p>Se la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Qualora l'impresa faccia parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti, gli importi si cumulano.</p>
Percentuale del finanziamento coperta dalla garanzia di SACE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>90%</u> per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi; • <u>80%</u> per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia; • <u>70%</u> per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.
Costo massimo della garanzia	<p><u>Commissioni annuali dovute per il rilascio della garanzia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • per i finanziamenti alle <u>PMI</u> sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; • per i finanziamenti di <u>imprese diverse dalle PMI</u> sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Procedura semplificata	<p>Per imprese con <u>meno di 5.000 dipendenti</u> in Italia e con valore del <u>fatturato inferiore a 1,5 miliardi</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento; rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia erogazione del finanziamento esistito dalla garanzia
Obblighi da rispettare per le imprese beneficiarie	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020 • Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali • Finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o circolante in Italia
Durata finanziamenti	Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi

SACE ha anche pubblicato una serie di indicatori che devono sussistere affinché la azienda sia affidabile per l'erogazione delle suddette garanzie:



Requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria prima degli eventi COVID-19

1	Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto	Il rapporto deve essere inferiore al 50%
2	Rapporto tra l'ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio Netto	Il rapporto deve essere Inferiore a 7,5
3	Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari	Il rapporto deve essere inferiore a 1
4	Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"	La Banca classificava la controparte in bonis al 31/1/2020 (il Cliente alla data del 31/01/2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze)
5	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema	In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 Dicembre 2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
6	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa	In Centrale Rischi al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era Inferiore al 20%